

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO  
DI PULIZIA DELL'ASILO NIDO, DELLA BIBLIOTECA  
E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI – PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022**

**Art. 1**

***Oggetto del servizio***

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di pulizia dell'asilo nido (comprensivo del servizio di lavanderia per l'asilo nido), della biblioteca comunale e degli impianti sportivi comunali per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022 e eventuale ripetizione.

In conformità con quanto stabilito dall'art. 34 d.lgs. 50/2016 in materia di *Green Public Procurement*, il servizio deve rispondere ai criteri ambientali minimi (c.a.m.) richiamati dall'art. 34 del d.lgs. 50/2016.

**Art. 2**

***Modalità di espletamento del servizio***

La gestione del servizio si articola come segue. Il servizio dovrà essere svolto presso i seguenti luoghi di intervento:

**ASILO NIDO COMUNALE** "Madre Teresa di Calcutta" sito in via Abruzzi n. 20 ad Alzano Lombardo: n. 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì) per n. 47 settimane annue di apertura del servizio.

**BIBLIOTECA** sita in via G. Paglia n.11 ad Alzano Lombardo: n. 6 giorni a settimana (da lunedì a sabato) per n. 52 settimane annue di apertura del servizio.

**IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI:**

- ❖ Alzano Palasport, sito in Piazza Papa Giovanni Paolo II n.9: n. 6 giorni a settimana (da lunedì a sabato) per n. 36 settimane annue di apertura del servizio;
- ❖ palestra Scuola secondaria di primo grado "G. Paglia", sita in Via Europa n. 90: n.6 giorni a settimana (da lunedì a sabato) per n. 33 settimane annue di apertura del servizio;
- ❖ palestra Scuola secondaria di primo grado "G. D'Alzano", sita in Via F.lli Valenti n. 6: n. 5 giorni a settimana (da lunedì a venerdì) per n. 33 settimane annue di apertura del servizio;
- ❖ palestra Scuola primaria "A. Tiraboschi, sita in Via Europa n. 64: n. 4 giorni a settimana (da lunedì a venerdì) per n. 33 settimane annue di apertura del servizio;
- ❖ palestra Scuola primaria "L. Noris", sita in Via F.lli Valenti n.6: n. 3 giorni a settimana (da lunedì a venerdì) per n. 33 settimane annue di apertura del servizio.

Il Servizio si dovrà svolgere in orari concordati con la Stazione appaltante secondo le modalità indicate nell'allegato A al presente capitolato speciale.

Il lavoro dovrà comunque essere eseguito mediante impiego di adeguate attrezzature e di un adeguato numero di operatori.

In particolare l'aggiudicatario si impegna a:

- eseguire il servizio a regola d'arte, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale ed a proprio esclusivo rischio e responsabilità, nel rispetto della normativa vigente in materia, che qui si intende tutta richiamata;
- svolgere il servizio di pulizia di tutti i locali ricompresi nelle allegate planimetrie in modo che sia garantito il regolare svolgimento delle attività da parte degli utenti e del personale in servizio;
- svolgere il servizio di pulizia all'interno dei bagni e degli spogliatoi affinché gli stessi vengano mantenuti in perfette condizioni igieniche;
- monitorare con l'ausilio di proprio personale con cadenza settimanale il regolare funzionamento dei defibrillatori posizionati in tutte le strutture oggetto della presente procedura, segnalando a mezzo posta elettronica all'Ufficio Sport eventuali anomalie o malfunzionamenti (*spie accese, segnali acustici, ecc...*) di tali apparecchiature;
- organizzare l'attività lavorativa anche eventualmente impegnando in essa persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, L. 381/1991;
- impegnare per l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto personale in possesso dei requisiti igienico sanitari e professionali utili alla corretta gestione dell'attività;
- trasmettere all'Ente - all'inizio di ogni anno solare di servizio - un elenco nominativo delle persone impiegate, debitamente sottoscritto, contenente per ogni persona il tipo di rapporto di lavoro (part-time, tempo pieno, ecc.), la data di assunzione ed ogni altra informazione utile;
- garantire la sostituzione, anche in emergenza, del proprio personale, al fine di assicurare in ogni caso il corretto svolgimento del servizio. Di qualsiasi sostituzione l'aggiudicatario deve dare immediata comunicazione scritta al competente ufficio comunale;
- garantire, compatibilmente con le esigenze gestionali, l'impiego continuativo delle stesse persone fisiche per l'intera durata dell'appalto;
- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e tutti gli obblighi previsti dal CCNL di settore;
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. In particolare l'aggiudicatario dovrà osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- impegnarsi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dei fruitori dei servizi o da parte del Comune;
- fornire al proprio personale addetto al servizio tutti gli abiti e le attrezzature di lavoro necessari, secondo quanto previsto dalle vigenti normative;
- fornire gli armadietti per gli spogliatoi del personale e un'armadiatura in cui riporre tutti gli strumenti di lavoro. Eventuali altri complementi d'arredo e/o attrezzature necessari al servizio dovranno essere forniti su specifica richiesta del Comune;
- provvedere a proprie spese alla fornitura dei macchinari, delle attrezzature e dei prodotti di pulizia;
- provvedere a proprie spese alla fornitura di materiale di facile consumo come sapone per le mani, salviettine monouso, carta igienica, ecc. secondo quanto previsto per le singole strutture nell'allegato A al presente capitolato speciale;
- provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, alla fornitura di sacchi e bidoni necessari a tal fine (e alla loro pulizia), secondo quanto previsto per le singole strutture nell'allegato A al presente capitolato speciale, nel rispetto delle disposizioni comunali relative alla raccolta differenziata;
- provvedere a proprie spese allo smaltimento di eventuali rifiuti speciali nel rispetto della normativa vigente in materia;
- individuare un Responsabile/Coordinatore esterno, diverso dal personale di servizio, in possesso di adeguata qualifica professionale, cui compete la direzione tecnica e la

partecipazione ad eventuali incontri periodici di verifica, nonché l'adempimento di attività di controllo;

- conservare, per essere rimesso al Comune, ogni oggetto smarrito dall'utenza e rinvenuto durante l'espletamento del servizio;

- mantenere la massima riservatezza in ordine a tutte le informazioni o dati cui viene a conoscenza in funzione del servizio espletato;

- al termine dei lavori il personale lascerà immediatamente i locali sottoposti a pulizia, provvedendo, ove richiesto, alla chiusura degli stessi.

L'aggiudicatario non può apportare modificazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti di proprietà comunale senza avere preventivamente concordato tali modifiche con il Comune di Alzano Lombardo ed avere ottenuto un'apposita autorizzazione scritta. L'eventuale ripristino dello stato di fatto è a carico dell'aggiudicatario, fatti salvi eventuali maggiori danni.

Eventuali danni ad attrezzature/mobilia/locali di proprietà del Comune causati dal personale dell'aggiudicatario saranno alla stessa addebitati, previa contestazione scritta e valutazione dell'ammontare del risarcimento dovuto tra le parti.

L'impiego di energia elettrica, gas metano, vapore ed acqua potabile dovrà essere affidato a personale competente. In particolare per quanto riguarda la sicurezza (D.Lgs. 81/2008), ogni responsabilità connessa è a carico dell'aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria riceverà gli ordini per l'esecuzione del servizio esclusivamente dal Settore Appalti.

I servizi verranno eseguiti in osservanza dell'orario indicato nei relativi ordini.

### **Art. 3** ***Durata contrattuale***

Il contratto avrà durata di anni tre (3) ovvero dal 01.01.2020 al 31.12.2022 con possibilità di ripetizione, salvo risoluzione anticipata per i casi espressamente previsti nel capitolato d'appalto e/o nel contratto.

L'appalto potrà essere rinnovato a discrezione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, se e nei limiti di legge, per il seguente periodo: dal 01.01.2023 al 31.12.2025.

### **Art. 4** **Importo del contratto**

L'importo complessivo stimato dell'appalto per l'intero triennio ammonta ad euro 308.070,45, oltre iva a norma di legge, di cui euro 1937,55 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art.23, comma 16 D.Lg.s 50/2016, mentre l'importo orario a base d'asta è fissato in € 15,90, oltre iva a norma di legge, per un monte ore complessivo presunto di n. 19375,50 ore di servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a quella del contratto iniziale, per un importo di euro 308.070,45, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio, ed ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione dello stesso.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale corrisponderà la spesa corrispondente alle ore effettivamente sostenute.

#### **Art. 5**

##### ***Direttore dell'esecuzione del contratto***

L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria (*rif. le linee guida ANAC n. 3 sul responsabile del procedimento, paragrafo 2.2, Parte Prima, Capitolo I*).

#### **Art. 6**

##### ***Avvio dell'esecuzione del contratto***

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 7**

##### ***Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore***

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 8**

##### ***Varianti***

Non sono ammesse varianti che prevedano una maggiore spesa rispetto all'importo contrattuale, seppure legate a rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale.

#### **Art. 9**

##### ***Variazioni entro il 20%***

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Non sono ammesse invece variazioni in aumento.

**Art. 10**  
***La sospensione dell'esecuzione del contratto.***  
***Il verbale di sospensione***

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

**Art. 11**  
***La verifica di conformità***

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.

**Art. 12**  
***Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto***

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

**Art. 13**  
***Documenti che fanno parte del contratto***

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché gli stessi non vengano materialmente allegati:

- 1) il presente capitolato speciale;
- 2) gli elaborati tecnici presentati in sede di gara (offerta tecnica);
- 3) l'offerta economica dell'impresa.

**Art. 14**

## ***Disposizioni particolari riguardanti l'appalto***

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio che consentono l'immediata esecuzione dello stesso.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dell'appalto;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli elementi necessari.

### **Art. 15**

#### ***Responsabilità verso terzi***

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo è a carico dell'appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.

L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell'appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in materia.

Per le finalità di cui sopra l'appaltatore è tenuto a possedere un'adeguata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo successivo.

### **Art. 16**

#### ***Obblighi assicurativi***

La polizza di responsabilità civile, obbligatoriamente stipulata dall'appaltatore, dovrà prevedere:

- massimale unico per danni a terzi non inferiore ad € 1.000.000,00;
- massimali per danni a prestatori d'opera non inferiori a € 1.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona danneggiata.

La mancata presentazione, al più tardi in sede di stipula del contratto, della polizza, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

### **Art. 17**

#### ***Personale impegnato e tutela e sicurezza dei lavoratori***

Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'affidamento, l'impresa si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato secondo modi e tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia.

L'appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico si impegna al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del codice.

L'operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell'Appaltatore, nei suoi confronti, la Stazione appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato generale d'appalto.

### **Art. 18** ***Inadempimenti e penalità***

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche

provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

## **Art. 19** **Risoluzione**

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- ✓ frode nella esecuzione dell'appalto;
- ✓ mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- ✓ manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- ✓ inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- ✓ interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- ✓ reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- ✓ cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste
- ✓ utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- ✓ concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- ✓ inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ✓ ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

## **Art. 20** **Recesso**

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento



dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

### **Art. 21** ***Pagamento delle fatture***

L'operatore economico avrà diritto alla somma proposta in sede di offerta economica. Il pagamento del servizio sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità dell'esecuzione del servizio medesimo.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro 30 giorni dall'esecuzione del servizio. L'appaltatore si impegna a presentare contestualmente all'emissione di ogni fattura i prospetti di servizio debitamente sottoscritti riportanti le ore effettivamente svolte dagli operatori. I prospetti di servizio dovranno essere trasmessi su carta intestata dell'impresa aggiudicataria.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: UF49YT.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A.. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

### **Art. 22** ***Revisione prezzi del servizio***

La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore a far data dal secondo anno.

Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l'ammontare della suddetta revisione gli indici Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio del Comune di Bergamo.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

### **Art. 23** ***Nuove convenzioni Consip***

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto

qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

#### **Art. 24** ***Proroga contrattuale***

Non è prevista la proroga contrattuale.

#### **Art. 25** ***Garanzia definitiva***

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **Art. 26** ***Svincolo della garanzia definitiva***

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

#### **Art. 27** ***Spese contrattuali e oneri fiscali***

Dopo l'aggiudicazione, l'operatore economico sarà invitato a presentarsi per la stipulazione del contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula contratto d'appalto nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Sono quindi a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Inoltre, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante, oltre alle spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando, le spese per la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e sul sito internet dell'Osservatorio dei contratti pubblici di Regione Lombardia, le spese per la pubblicazione per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti, ai sensi del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 (G.U. del 25/1/2017).

**Art. 28**  
***Divieto di cessione del contratto.***  
***Subappalto***

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Non è ammesso il subappalto.

**Art. 29**  
***Foro competente***

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 209 del medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Bergamo.

**Art. 30**  
***Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici***

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 30.01.2014 e ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente:

**Art. 31**  
***Normativa di rinvio***

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del presente Comune.

**Art. 32**  
***Privacy***

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: [protocollo@pec.comune.alzano.bg.it](mailto:protocollo@pec.comune.alzano.bg.it) tel. 0354289000, fax 0354289034;

- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer ([RPD-DPO](#)) è il signor Mangili Luigi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: [dpo-cloudassistance@pec.it](mailto:dpo-cloudassistance@pec.it) Telefono: 331 430 6559;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Alzano Lombardo implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Letto, accettato e sottoscritto.

Alzano Lombardo \_\_\_\_\_

**Firmato digitalmente  
il legale rappresentante**

.....